

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.754

**Avviso ai detentori di quote del fondo
DWS Floating Rate Notes (K1076)
(il "Fondo")**

Per il Fondo entreranno in vigore, a partire dal 16 aprile 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione generale del Prospetto informativo:

1. Strumenti di gestione della liquidità

In linea con l'attuazione dei nuovi requisiti previsti dalla direttiva OICVM rivista (OICVM VI), la Società di gestione ha deciso di introdurre strumenti adeguati di gestione della liquidità per il Fondo. Questa misura mira a rafforzare la gestione del rischio di liquidità e a garantire un trattamento equo di tutti gli investitori.

Di conseguenza verranno rielaborate le sezioni a) Limitazioni del rimborso, b) Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote e c) Swing pricing:

a) *Limitazioni del rimborso*

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione ha facoltà di procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. In generale le richieste di rimborso superiori al 10% del valore d'inventario netto del Fondo sono considerate consistenti richieste di rimborso. La Società di Gestione non è tenuta a mettere in atto le richieste di rimborso se la relativa richiesta si riferisce a quote di valore superiore al 10% del valore d'inventario netto del Fondo.	In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione ha facoltà di procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. In generale le richieste di rimborso superiori al 10% del valore d'inventario netto del Fondo sono considerate consistenti richieste di rimborso. La Società di Gestione non è tenuta ad accogliere un volume consistente di richieste di rimborso.
La Società di Gestione si riserva il diritto di rinunciare al quantitativo minimo per il rimborso (se previsto), nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento di tutti gli investitori. Per garantire l'equo e uniforme trattamento degli investitori e considerando gli interessi dei rimanenti investitori del Fondo, la Società di Gestione può decidere di differire le richieste di rimborso nel modo seguente: se vengono ricevute richieste di rimborso relative a un giorno di valutazione (il " Giorno di Valutazione Originale ") il cui valore, singolarmente o insieme ad altre richieste pervenute relative al Giorno di Valutazione Originale, superi il 10% del valore d'inventario netto del Fondo, la Società di Gestione si riserva il diritto di differire tutte le richieste di rimborso	La Società di Gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un totale di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli investitori raggiungono almeno il 10% del valore d'inventario netto (valore soglia) alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi. Se la soglia viene raggiunta o superata, la Società di Gestione decide a propria discrezione se limitare il rimborso a tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del Fondo, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori. Questo può verificarsi, ad esempio, se

relative al Giorno di Valutazione Originale a un altro giorno di valutazione (il “Giorno di Valutazione Differito”), che non dovrà tuttavia essere successivo a 15 giorni feriali dal Giorno di Valutazione Originale (“Differimento”). Il Giorno di Valutazione Differito viene stabilito dalla Società di Gestione tenendo conto, tra le altre cose, del profilo di liquidità del Fondo e delle circostanze di mercato dominanti. In caso di differimento, le richieste di rimborso ricevute in relazione al Giorno di Valutazione Originale vengono elaborate sulla base del valore delle quote calcolato al Giorno di Valutazione differito. Tutte le richieste di rimborso ricevute in relazione al Giorno di Valutazione Originale vengono completamente elaborate il Giorno di Valutazione differito. Le richieste inoltrate per il Giorno di Valutazione Originale avranno la precedenza rispetto alle richieste che verranno inoltrate per i giorni di valutazione seguenti. Le richieste di rimborso ricevute in relazione a un giorno di valutazione successivo vengono differite in conformità al medesimo processo di riferimento e al medesimo termine di riferimento descritto in precedenza, finché non verrà stabilito un Giorno di Valutazione definitivo nel quale l’elaborazione dei rimborsi differiti dovrà essere conclusa. Sempre con le stesse premesse, le richieste di conversione verranno trattate come le richieste di rimborso. La Società di Gestione pubblica informazioni sulla decisione relativa all’inizio e alla fine di un Differimento per gli investitori che hanno presentato richiesta di rimborso sul sito Internet della Società di Gestione all’indirizzo www.dws.com/fundinformation.	la liquidità degli attivi del Fondo peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non sia quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso alla data di regolamento. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso. Se la Società di Gestione ha deciso di limitare il rimborso all’interno del Fondo, rimborserà le quote solo in proporzione al prezzo di rimborso valido alla data di regolamento. Per il resto, l’obbligo di rimborso decade. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso sarà eseguita solo in misura proporzionale sulla base di una quota determinata dalla Società di Gestione. La Società di Gestione stabilisce la quota nell’interesse degli investitori sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per la rispettiva data di regolamento. L’entità della liquidità disponibile dipende in misura significativa dall’attuale contesto di mercato. La quota determina la percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate alla data di regolamento. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) non sarà eseguita dalla Società di Gestione in un momento successivo, ma scadrà (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua). La Società di Gestione decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale quota limitare il rimborso. La Società di Gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata. La Società di Gestione pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote e alla relativa revoca. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore d’inventario netto per quota determinato in tale giorno, al netto di una commissione di rimborso, se applicabile. Il rimborso può essere effettuato anche tramite intermediari (ad esempio, la banca depositaria), ma in tal caso potrebbero essere addebitati all’investitore dei costi aggiuntivi.
---	---

b) Sospensione provvisoria dell’emissione, del rimborso e della conversione di quote

La Società di Gestione ha facoltà di sospendere provvisoriamente l’emissione, il rimborso e la conversione di quote del Fondo o di una categoria di quote a determinate circostanze indicate nel regolamento di gestione, per gestire una liquidità di mercato provvisoriamente limitata.

c) *Swing pricing*

Dalla Data di entrata in vigore

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli investitori dagli effetti negativi dei costi di negoziazione derivanti dalle attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi di ampia portata all'interno del Fondo possono comportare una diminuzione del patrimonio investito, poiché il NAV potrebbe non riflettere tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti dal gestore del Fondo per acquistare o vendere titoli al fine di far fronte a ingenti afflussi o deflussi nel Fondo. Oltre a questi costi, volumi di ordini significativi possono determinare prezzi di mercato notevolmente superiori o inferiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile applicare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e altre spese qualora il Fondo sia interessato in modo significativo dai suddetti afflussi o deflussi.

La Società di gestione definirà i valori limite per l'applicazione del meccanismo dello swing pricing, basati, tra l'altro, sulle condizioni di mercato attuali, sulla liquidità di mercato disponibile e sui costi di diluizione stimati. L'adeguamento effettivo sarà quindi introdotto automaticamente in conformità con tali valori limite. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di oscillazione, il NAV viene corretto al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel Fondo o al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal Fondo. Questo adeguamento si applica in modo uniforme a tutte le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati nella giornata di negoziazione in questione.

La Società di Gestione ha istituito un comitato swing pricing che stabilisce i fattori di oscillazione per il Fondo. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del valore d'inventario netto.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (elemento dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione degli investimenti.

I fattori di oscillazione, le decisioni operative correlate allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e il gruppo del Fondo vengono regolarmente riesaminati.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento del valore d'inventario netto può essere richiesto alla Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi degli investitori. La comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione ordinari, si deve presumere che l'adeguamento del valore d'inventario netto venga effettuato solo occasionalmente.

Se al Fondo si applica una commissione di performance, il calcolo si basa sul NAV senza swing pricing.

Qualora si preveda l'adozione di un meccanismo di swing pricing, ciò deve essere indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'introduzione del meccanismo di swing pricing per il Fondo sarà pubblicata nella sezione "Fundinformation" sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

2. Ulteriori informazioni, comunicazioni e documenti disponibili per gli investitori

Una nuova sezione “19. Ulteriori informazioni, comunicazioni e documenti disponibili per gli investitori» è stata inserita nella sezione generale del Prospetto informativo. Essa contiene ulteriori informazioni sulla documentazione disponibile per gli investitori, tra cui Prospetto informativo, regolamento di gestione, informazioni chiave e relazioni semestrali e annuali. Descrive inoltre i canali attraverso i quali la Società di Gestione pubblica comunicazioni importanti, la modalità in cui viene messo a disposizione il valore d’inventario netto e i documenti determinanti per le decisioni degli investitori. La sezione fornisce altresì informazioni sulle linee guida per l’esercizio dei diritti di voto e la gestione dei reclami nonché sulla possibilità di richiedere ulteriori informazioni alla Società di Gestione.

II. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto informativo:

1. Modifica relativa all’accettazione degli ordini

Il sistema di accettazione degli ordini del Fondo passerà da un meccanismo di calcolo del prezzo in giornata (same-day pricing) a un meccanismo di calcolo del prezzo a termine (forward pricing). Questa modifica ha lo scopo di impedire l’arbitraggio attraverso pratiche di market timing. Allo stesso tempo favorisce l’utilizzo efficace di strumenti di gestione della liquidità.

Prima della Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
Tutti gli ordini vengono effettuati sulla base di un valore delle quote che non è noto. Gli ordini pervenuti entro le 13:30 di un giorno di valutazione presso la Società di Gestione o eventualmente presso l’ufficio di pagamento designato vengono regolati sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo. Gli ordini pervenuti dopo le 13:30 ora del Lussemburgo vengono regolati sulla base del valore delle quote del secondo giorno di valutazione successivo.	Tutti gli ordini vengono effettuati sulla base di un valore delle quote che non è noto. Gli ordini pervenuti entro le 13:30 ora del Lussemburgo di un giorno di valutazione presso la Società di Gestione o eventualmente presso l’ufficio di pagamento designato vengono regolati sulla base del valore delle quote in tale del giorno di valutazione successivo . Gli ordini pervenuti dopo le 13:30 ora del Lussemburgo vengono regolati sulla base del valore delle quote del secondo giorno di valutazione successivo successivo.

2. Swing pricing

Nella panoramica specifica del Fondo si precisa che il Fondo può applicare il meccanismo dello swing pricing. L’introduzione del meccanismo di swing pricing sarà pubblicata nella sezione “Facts” sul sito Internet della Società di Gestione www.dws.com/fundinformation.

III. Modifiche al Regolamento di gestione

Analogamente all’inserimento degli strumenti di gestione della liquidità nella sezione generale del Prospetto informativo vengono rielaborati gli articoli seguenti del Regolamento di gestione:

1. **Articolo 6 “Calcolo del valore delle quote”**

L'articolo 6 viene integrato con il seguente paragrafo in relazione al meccanismo dello swing pricing:

Dalla Data di entrata in vigore
Articolo 6 Calcolo del valore delle quote (...) 4. Se la Società di gestione ritiene che il volume delle richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso richiederebbe acquisti o vendite considerevoli di attività al fine di reperire la liquidità necessaria, la Società di Gestione o l'organismo da essa incaricato può decidere, nel miglior interesse degli investitori, di adeguare il valore d'inventario netto del Fondo per tenere conto dei margini di negoziazione, dei costi e delle commissioni stimati per l'acquisto o la liquidazione di investimenti in modo da riflettere meglio i prezzi effettivi delle transazioni sottostanti (swing pricing). Qualora si adotti un meccanismo di swing pricing, ciò deve essere indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'adeguamento non deve superare la percentuale del valore d'inventario netto indicato nel Prospetto informativo nel rispettivo Giorno di Valutazione.

2. **Articolo 7 “Sospensione del calcolo del valore della quota”**

L'articolo 7 viene integrato con l'aggiunta di ulteriori motivi concreti relativi alla sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché obblighi di informazione formalizzati:

Prima della Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
Articolo 7 Sospensione del calcolo del valore della quota La Società di Gestione avrà facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse degli investitori, in particolare: – per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei valori mobiliari e/o degli strumenti del mercato monetario del Fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o mercato regolamentato sono soggetti a restrizioni o sospesi; – in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre	Articolo 7 Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché del calcolo del valore della quota La Società di Gestione è autorizzata a sospendere provvisoriamente (1) il calcolo del NAV delle quote del Fondo o di una categoria di quote e (2) l'emissione, il rimborso e la conversione di quote del Fondo o di una categoria alle condizioni seguenti: a) nel corso di qualsiasi periodo (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) in cui un mercato o una borsa valori in cui è negoziata una parte considerevole degli investimenti del Fondo sono chiusi oppure quando gli scambi sono soggetti a restrizioni o sospesi; oppure b) in presenza di situazioni di emergenza a causa delle quali non è possibile vendere investimenti che rappresentano una

di investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota. Gli investitori che avranno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente circa la sospensione del calcolo del valore della quota e circa il ripristino dello stesso. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente. La sospensione del calcolo del valore della quota viene pubblicata sul sito Internet della Società di Gestione e in conformità alle norme del paese di collocamento.	parte considerevole del patrimonio del Fondo oppure trasferire a normali tassi di cambio i capitali necessari per l'acquisto o la vendita di investimenti oppure in cui non sia possibile calcolare regolarmente il valore dei valori patrimoniali del Fondo; oppure c) in caso di interruzione delle comunicazioni tali da impedire la definizione ordinaria del prezzo degli investimenti nel Fondo o dei corsi correnti in una borsa; oppure d) nel caso in cui i prezzi di qualsiasi investimento detenuto dal Fondo non possano per altri motivi essere determinati in maniera adeguata, tempestiva o precisa; oppure e) nel corso di qualsiasi periodo in cui, secondo il parere della Società di Gestione, il trasferimento di capitali in relazione all'acquisto o alla vendita di investimenti del Fondo non possa avvenire a corsi di cambio normali; oppure f) in seguito a una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo o una categoria di quote; oppure g) in caso di fusione del Fondo o di una categoria di quote, qualora la Società di Gestione lo ritenga giustificato a tutela degli investitori; oppure h) se il Fondo è un fondo feeder, in seguito a sospensione del calcolo del NAV del fondo master o di altra sospensione o differimento dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di quote del fondo master; oppure i) in tutti gli altri casi in cui la Società di Gestione del Fondo ritiene che una sospensione sia nel miglior interesse degli investitori. Una tale sospensione viene comunicata agli investitori che hanno presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione di quote all'atto della presentazione della domanda. La sospensione viene pubblicata dal Fondo. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute nel corso del periodo di sospensione scadono automaticamente. Si informano gli investitori che, una volta ripreso il calcolo del valore d'inventario netto e l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e
--	--

	conversioni, dovranno inoltrare nuove richieste. La sospensione del calcolo del NAV nonché dell'emissione, del rimborso e della conversione in relazione al Fondo o a una categoria di quote non ha ripercussioni sul calcolo del NAV e sull'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di altre categorie di quote, salvo il caso in cui una categoria di quote detenga una partecipazione incrociata in un'altra categoria di quote. L'autorità di sorveglianza lussemburghese e tutte le autorità di sorveglianza estere presso cui il Fondo è registrato sulla base delle rispettive norme vigenti verranno informate dell'inizio e della fine del periodo di sospensione. La comunicazione che riguarda la sospensione e la ripresa del calcolo del NAV per quota verrà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione all'indirizzo www.dws.com/fundinformation e, se necessario, sugli organi di pubblicazione ufficiali dei rispettivi ordinamenti giuridici in cui le quote vengono messe a disposizione per il pubblico collocamento.
--	--

3. Articolo 10 “Limiti al rimborso di quote”

L'articolo 10 viene integrato come segue, analogamente alle limitazioni del rimborso nella sezione generale del Prospetto informativo:

Prima della Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
Articolo 10	Articolo 10 1. La Società di Gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un totale di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli investitori raggiungono almeno il 10% del NAV (valore soglia) alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi. Se la soglia viene raggiunta o superata, la Società di Gestione decide a propria discrezione se limitare il rimborso a tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi. Tale decisione può essere

	presa qualora, a causa della situazione di liquidità del Fondo, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi del Fondo peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non sia quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso alla data di regolamento. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso. Se la Società di Gestione ha deciso di limitare il rimborso all'interno del Fondo, rimborserà le quote solo in proporzione al prezzo di rimborso valido alla data di regolamento. Per il resto, l'obbligo di rimborso decade. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso sarà eseguita solo in misura proporzionale sulla base di una quota determinata dalla Società di Gestione. La Società di Gestione stabilisce la quota nell'interesse degli investitori sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per la rispettiva data di regolamento. L'entità della liquidità disponibile dipende in misura significativa dall'attuale contesto di mercato. La quota determina la percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate alla data di regolamento. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) non sarà eseguita dalla Società di Gestione in un momento successivo, ma scadrà (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua). La Società di Gestione decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale quota limitare il rimborso. La Società di Gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata. La Società di Gestione pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote e alla relativa revoca. Il prezzo di rimborso corrisponde al NAV per quota determinato in tale giorno, al
--	--

1. La Società di Gestione avrà diritto di sospendere il rimborso di quote, qualora siano circostanze eccezionali a richiederlo e la sospensione sia giustificata nell'interesse degli investitori. 2. In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione ha facoltà di procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo, come illustrato in dettaglio nella sezione generale del Prospetto informativo. 3. La Società di Gestione o eventualmente l'ufficio di pagamento designato saranno tenuti ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento eventualmente indicato non abbiano potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente. 4. La sospensione del rimborso di quote viene pubblicata sul sito Internet della Società di Gestione e in conformità alle norme del paese di collocamento.	netto di una commissione di rimborso, se applicabile. Il rimborso può essere effettuato anche tramite intermediari (ad esempio, la banca depositaria), ma in tal caso potrebbero essere addebitati all'investitore dei costi aggiuntivi. 2. La Società di Gestione avrà diritto di sospendere il rimborso di quote, qualora siano circostanze eccezionali a richiederlo e la sospensione sia giustificata nell'interesse degli investitori. 3. In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione ha facoltà di procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo, come illustrato in dettaglio nella sezione generale del Prospetto informativo. Tale misura non deve comportare l'elusione degli strumenti di gestione della liquidità del Fondo di cui all'Allegato III della legge del 2010. 3.4. La Società di Gestione o eventualmente l'ufficio di pagamento designato saranno tenuti ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento eventualmente indicato non abbiano potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente. 4. La sospensione del rimborso di quote viene pubblicata sul sito Internet della Società di Gestione e in conformità alle norme del paese di collocamento.
---	--

IV. Altri adeguamenti della documentazione del Fondo

La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di apportare ulteriori adeguamenti redazionali o esplicativi nell'ambito della rielaborazione del Prospetto informativo o del Regolamento di gestione, purché non comportino ripercussioni sostanziali sui diritti degli investitori o sulla strategia d'investimento del Fondo. Queste modifiche saranno attuate nell'ambito dell'aggiornamento continuo della documentazione del Fondo, senza evidenziarle in maniera specifica.

AVVERTENZE

Gli investitori sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto informativo e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto informativo aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto informativo, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

Gli investitori che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie quote gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto informativo, ove applicabile.

Lussemburgo, marzo 2026

DWS Investment S.A.